



CH-3003 Berna

SECO; rdm

POST CH AG

## Direttiva

**Destinatari:** - responsabili degli uffici cantonali del lavoro  
- responsabili delle casse di disoccupazione pubbliche e private

**Luogo, data:** Berna, 12 settembre 2022

**N.:** 10

### ILR e «riserva in merito alla perdita stagionale»

Gentili signore, egregi signori,

il fatto di emanare una decisione con una riserva in merito alla perdita stagionale nell'ambito dell'indennità per lavoro ridotto è problematico nella determinazione e nel calcolo dell'indennità per lavoro ridotto, in particolare se le chiusure sono state imposte dalle autorità durante il periodo della pandemia.

Se il SCC emana una riserva di questo tipo nella sua decisione sull'orario ridotto, per il calcolo delle ore stagionali perse bisogna utilizzare gli stessi periodi dei due anni precedenti per escludere le ore perse riconducibili a motivi stagionali. L'articolo 54a OADI è chiaro a questo proposito e non consente, ad esempio, l'esclusione dei mesi del 2020 o del 2021, cioè gli anni della pandemia, o di estendere i periodi di riferimento su un arco di tempo più lungo.

Se le perdite di lavoro nei mesi di riferimento degli anni precedenti sono state prevalentemente dovute alla pandemia (in particolare se causate da chiusure imposte dalle autorità), non è possibile determinare l'entità delle fluttuazioni stagionali confrontandole con i periodi di riferimento corrispondenti degli anni precedenti. Risultato: nonostante una parte delle perdite di lavoro potrebbe essere conteggiata in modo plausibile, l'ILR non viene versata.

Di conseguenza bisogna rinunciare a questa riserva (a favore dell'azienda) se per il calcolo vengono utilizzati i mesi di riferimento durante la pandemia per escludere le ore perse riconducibili a motivi stagionali, e quando sia lecito presumere che le ore perse non siano dovute soltanto alle fluttuazioni stagionali.

Per contro, bisogna contestare i preannunci di lavoro ridotto quando le perdite di lavoro sono esclusivamente e indubbiamente dovute a fluttuazioni stagionali.

Segreteria di Stato dell'economia SECO  
Direzione del lavoro  
Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione  
Holzikofenweg 36, 3003 Berna  
Tel. +41 (0)58 462 29 20  
mivk@seco.admin.ch  
www.seco.admin.ch, www.lavoro.swiss



Nel caso di decisioni già cresciute in giudicato raccomandiamo un approccio pragmatico, anche per ridurre al minimo l'onere amministrativo: la CAD segnala al SCC i casi soggetti alla riserva stagionale in cui l'applicazione dell'articolo 54a OADI crea problemi. Il SCC verifica se nei casi in questione, oltre alle fluttuazioni stagionali, vi siano effettivamente anche perdite di lavoro conteggiabili. Per questi casi il SCC informa la CAD che l'ILR deve essere calcolata come se non ci fosse una riserva stagionale. A titolo eccezionale, è possibile rinunciare a un riesame delle decisioni iniziali del SCC: la CAD può essere informata del risultato dell'esame sotto forma di promemoria, e-mail o simili.

Per garantire la tracciabilità di questi casi, i risultati del nuovo controllo della stagionalità e le comunicazioni tra il SCC e la CAD devono essere archiviati nei sistemi informativi dell'AD.

Per qualsiasi domanda relativa alla presente direttiva, si prega di scrivere a [mivk@seco.admin.ch](mailto:mivk@seco.admin.ch).

Cordiali saluti

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli  
Capo Mercato del lavoro/Assicurazione  
contro la disoccupazione

La presente direttiva

- è disponibile anche in tedesco e in francese
- è pubblicata in TC-Net e su lavoro.swiss ([Direttive / Circolari / Prassi LADI](#))